

Roma, l'8 ottobre 2020

Richiesta. Sull'inserimento nell'elenco unico nazionale per superamento esame.

Orientamento. L'art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento CNF sulla difesa di ufficio prevede la possibilità di inserimento nell'elenco unico all'esito del superamento dell'esame che consegue alla partecipazione ad un corso della durata di 24 mesi della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato, anche disgiuntamente, dai Consigli dell'Ordine, dalle Camere Penali e dall'Unione delle Camere Penali. L'attestato di superamento dell'esame ha tuttavia una durata limitata nel tempo, posto che l'art. 3 comma 4 del Regolamento prevede espressamente una validità, ai fini della iscrizione, di 24 mesi dal rilascio. L'esame, a norma 2 comma 4 deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso. Lo scopo delle richiamate disposizioni è quello di garantire una eccessiva distanza temporale fra il momento di verifica della attività formativa e l'inserimento nell'elenco. Non è pertanto possibile procedere all'inserimento nell'elenco unico nazionale di coloro i quali abbiano frequentato corsi di formazione antecedentemente all'entrata in vigore al d.lvo 6/2015 e che non rispettino i parametri normativi e regolamentari sopra richiamati.